

CAMERA DEI DEPUTATI N. 159

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTIOLI, BREDA

Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori ha avuto un *iter* molto lungo e travagliato, durato oltre cinque anni.

I criteri che l'hanno ispirata sono stati quelli della necessità di adeguamento della legislazione relativa all'adozione e all'affidamento alle nuove norme in materia di diritto di famiglia; di ottemperanza delle direttive contenute nella Convenzione di Strasburgo relativa all'adozione di minori; di regolamento dell'adozione di minori stranieri; di lotta contro quel mercato dei bambini, allora molto diffuso, ma oggi ancora presente nel nostro paese, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri.

L'indirizzo generale assunto dalla legge è stato quello sancito nell'articolo 1, che ha affermato il diritto del minore ad essere educato preferibilmente nell'ambito della propria famiglia di origine: l'affermazione di tale diritto del minore ha costituito un significativo capovolgimento rispetto al consueto riferimento normativo al « dovere dei genitori » (articolo 30 della Costituzione) e ai loro « obblighi verso i figli » (articolo 147 del codice civile).

Il diritto del minore a crescere nella « propria famiglia » non è stato però inteso in termini assolutistici dalla legge 4 maggio 1983, n. 184: la famiglia biologica è luogo privilegiato in cui il minore deve crescere, ma sempre che gli interessi dei

genitori e del minore coincidano e non siano in contrasto.

La legge sull'adozione sostitutiva del rapporto di filiazione naturale, introdotta nel 1967 e perfezionata nel 1983 con l'intento di tutelare i minori privi della necessaria assistenza da parte dei familiari, troppo spesso è stata applicata in maniera distorta e contro le finalità dalla legge stessa proclamate.

Infatti, di fronte a situazioni di carenza assistenziale, gli organi preposti si sono preoccupati più di togliere il bambino dalla sua famiglia per affidarlo altrove che di intervenire per far sì che, rimosse le cause della mancata assistenza, il bambino potesse continuare a vivere nel proprio nucleo.

Ciò ha provocato situazioni drammatiche, talvolta riportate nelle cronache, in cui le madri si sono viste strappare il figlio a causa della miseria e dell'ignoranza, della mancanza di un alloggio o di un lavoro, e nulla hanno potuto per difendersi, prive di mezzi, di conoscenza dei propri diritti e di qualsiasi strumento di tutela.

Senza voler cambiare nulla di quanto è ritenuto positivo di questa legge, proponiamo delle modifiche che garantiscano effettivamente il diritto e l'interesse del minore di essere educato ed assistito nell'ambito della sua famiglia, diritto proclamato dall'articolo 1 della legge n. 184 del 1983; di conseguenza l'adozione dovrà tendenzialmente applicarsi a quei soli casi in cui vi sia una positiva ed espressa volontà di abbandono da parte dei genitori, oppure comportamenti obiettivamente pregiudizievoli posti in essere contro il minore.

Le situazioni di carenza assistenziale dovranno essere risolte con interventi specifici atti a tutelare i genitori e il minore stesso, e quindi a salvaguardare l'unità del nucleo piuttosto che procedere alla sua disgregazione.

In particolare, all'affidamento familiare dovrà essere anche di fatto attribuita la funzione voluta dal legislatore di temporaneo sostegno del bambino nel periodo in

cui la sua famiglia si trova in difficoltà e non quella, purtroppo ormai corrente nella prassi, di anticamera dell'adozione, che è un istituto diametralmente opposto in quanto recide i rapporti del bambino con la sua famiglia.

La legge n. 184 del 1983 prevede che quando il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia.

Nello spirito della legge, l'affido familiare doveva essere un istituto largamente utilizzato, per brevi periodi, onde consentire alla famiglia di origine il superamento delle varie difficoltà economiche o di altra natura, con l'ausilio dei servizi locali, al fine di ottenere il reinserimento dei minori.

Purtroppo, tale aspettativa è stata in buona parte disattesa.

In questi anni abbiamo verificato che le famiglie e le persone singole disposte ad accogliere un minore in affido familiare sono ancora troppo poche per coprire la domanda, e così in Italia vi sono ancora oggi 55.000 minori che vivono in istituto.

Inoltre gli affidi familiari tendono a essere non temporanei, e spesso si trasformano in affidi preadottivi: questa confusione tra i due istituti — l'affido e l'adozione — è ingenerata da varie cause, ma molto spesso è voluta da chi chiede l'affido sperando che questo sia l'anticamera per l'adozione.

Tra le molteplici cause di questa situazione, vi è anche quella di una insufficiente opera di informazione da parte degli enti locali nei confronti dei cittadini: una maggiore sensibilizzazione e un invito alla solidarietà rivolti da comuni, province, regioni, unità sanitarie locali, alla popolazione, sortirebbero senz'altro effetti positivi.

Vi è infine da rilevare che lo Stato o gli enti locali, mentre versano agli istituti di ricovero dei minori, pubblici o religiosi, una retta mensile per ogni minore che supera il milione di lire, corrispondono ad una famiglia che prende un minore in affidamento solo 300.000 lire al mese.

Si tratta di una differenza molto rilevante e soprattutto ingiustificata: è troppo poco quanto viene versato ad una famiglia, mentre è forse eccessiva la somma riconosciuta agli istituti, tanto da far nascere il sospetto che su tali rilevanti contributi sorga un interesse a mantenerli inseriti i minori.

Dal 1984 al 1987 risultano essere stati adottati 7.400 minori, di cui il 16,4 per cento stranieri. Eppure ne rimangono altri 50.000 in istituti.

Va rilevato che se è vero che i tempi della procedura sono abbastanza lunghi, e spesso scoraggiano chi ne fa domanda, è altrettanto vero che uno dei motivi per cui non si adottano questi minori che si trovano in istituto e sono stati dichiarati adottabili, è che non rispondono ai canoni dei desideri degli aspiranti adottanti.

Inoltre, poiché proprio in funzione del *favor minoris* appare troppo restrittiva la previsione formulata solo in favore della coppia della capacità di adottare, appare opportuno che l'adozione possa essere consentita valutando il primario interesse del minore, anche da parte di persone singole o separate che abbiano compiuto i trent'anni.

In effetti, di bambini neonati o piccolissimi da adottare ce ne sono sempre di meno, sia per il basso tasso di natalità del nostro paese, sia per l'aumento del controllo delle nascite anche nei ceti più poveri, sia per la resistenza dei genitori naturali a troncarsi ogni legame con il figlio.

Questa voglia di maternità o di paternità viene allora indirizzata verso Paesi stranieri, soprattutto quelli in via di sviluppo, dove si ottengono certo più facilmente bambini piccoli e in tempi abbastanza brevi.

Naturalmente tutto questo avviene al di fuori di quanto previsto dalla stessa legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni internazionali.

Ma anche quando vi è il rispetto della legge non vi è assoluta certezza della validità dei documenti che attestano lo stato di adottabilità di questi bambini.

Il problema del mercato dei bambini, soprattutto di quelli stranieri, continua ad esistere, ed occorre trovare strumenti efficaci che da una parte colpiscano i trafficanti ma dall'altra salvaguardino questi desideri di maternità e di paternità, che non dobbiamo vedere solo come manifestazioni egoistiche, bensì come possibilità di offerta di amore a minori che si trovano in situazioni di grave bisogno.

Uno degli strumenti va individuato nelle convenzioni bilaterali da realizzarsi con quei Paesi ove maggiore è l'offerta di adozioni (Paesi dell'America latina).

La legge n. 184 del 1983, nell'intento di sconfiggere il mercato dei bambini, ha previsto identiche pene detentive per chi affida con carattere di definitività un minore a terzi, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, ovvero introduce nel nostro paese uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani, e per chi accoglie il minore, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi.

Per questi ultimi è inoltre prevista una pena accessoria: la condanna comporta infatti l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Si tratta di una sanzione che in linea di principio ha una sua giustificazione giuridica, quale deterrente per l'illecito traffico dei minori.

Ma in questa delicata materia non è possibile attenersi a principi di puro diritto: occorre soprattutto salvaguardare il diritto del minore a una vita serena e possibilmente felice, cercando di evitargli ulteriori traumi oltre a quelli già subiti a causa dell'allontanamento dalla famiglia d'origine.

In questi casi allora riteniamo che il diritto del minore a vivere nella « propria famiglia » debba identificarsi con il diritto a vivere inserito nella « famiglia degli affetti ».

Accanto alla salvaguardia di questo diritto del minore, occorre fare un'altra considerazione: l'accertamento della sussistenza del comportamento doloso in capo

a coloro che hanno illecitamente accolto un minore non può comportare accessoriamente una condanna di ordine morale.

Certo la legge 4 maggio 1983, n. 184, non offre allo stato chiari rimedi a queste situazioni. Ma anche laddove un'interpretazione estensiva della legge e il richiamo a norme del codice civile potrebbero consentire soluzioni più favorevoli all'interesse dei minori, non sempre si è verificato lo sforzo del tribunale per i minorenni a praticare tali strade.

In particolare proponiamo:

A) Al fine di rimuovere le cause economiche, personali e sociali della mancata assistenza dei minori, l'ente locale dovrà intervenire con misure specifiche, fra cui sussidi economici e assistenza domiciliare anche specialistica: inoltre il nucleo cui il minore appartiene avrà priorità nell'assegnazione di alloggi e il genitore solo avrà diritto all'accesso al lavoro alle condizioni agevolate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e con l'elevazione dei minimi di età di cui alla legge 3 giugno 1978, n. 288 (articolo 1).

Nei casi in cui, nonostante le anzidette misure, il minore risulti temporaneamente privo della dovuta assistenza, può essere affidato ad un'altra famiglia o persona o comunità. In questo caso, al fine di non consentire che nella prassi l'affidamento di cui agli articoli 1-5 della legge n. 184 del 1983 diventi, per il desiderio degli affidatari di avere un figlio, il « preludio » dell'affidamento preadottivo, si stabilisce che il provvedimento di affidamento comporta l'improcedibilità della domanda di adozione eventualmente presentata (articolo 2).

B) In merito all'istruttoria della pratica di affidamento, si ritiene che il consenso dei genitori di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, debba essere manifestato per iscritto e che, ove esso manchi, provveda il tribunale per i minorenni sentiti i genitori o chi esercita la potestà sul minore e il pubblico ministero.

Nel provvedimento, poi, oltre alla specificazione dei tempi e dei modi dell'eser-

cizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, si devono indicare le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare potranno mantenere rapporti con il minore.

Si propone inoltre che, trascorso il periodo di durata previsto oppure quando la prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, l'autorità che ha emesso il provvedimento riesami la situazione, sentiti i genitori e chi eventualmente eserciti la potestà sul minore nonché il servizio locale, al fine di pronunciare la proroga dell'affidamento o un diverso affidamento in relazione alla temporaneità dell'impedimento della famiglia.

I provvedimenti di cui sopra devono essere notificati ai genitori e sono impugnabili dinanzi alla sezione minori della corte d'appello (articolo 3).

C) Inoltre, al fine di evitare che per ignoranza della legge un genitore possa perdere un figlio affidato a terzi e ad un istituto, si prevede che ciascun genitore debba essere informato personalmente dal servizio sociale in ordine alle linee essenziali della presente legge ed esortato a mantenere frequenti contatti con il minore con l'avvertimento che in difetto potranno applicarsi le norme sull'adozione.

In caso di contrasto tra i genitori e gli affidatari in ordine ai rapporti fra il minore e la sua famiglia, ogni interessato potrà rivolgersi al giudice tutelare che adotterà i provvedimenti necessari (articolo 4).

D) L'articolo 5 della nostra proposta di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, investe l'attività degli enti locali (comuni, province, regioni, unità sanitarie locali) che dovrebbe essere tesa a informare i cittadini sull'importanza sociale dell'affido familiare, e a promuovere corsi e incontri con gli operatori del settore e con le persone interessate per meglio prepararli ad affrontare i loro compiti.

Ma quando non è possibile reinserire il minore nella famiglia d'origine, perché questi si trova in uno dei casi previsti dalla legge per la dichiarazione dello

stato di adottabilità, allora può essere disposto dal tribunale per i minorenni l'affido preadottivo (articolo 5).

E) Poiché appare troppo restrittiva la previsione formulata solo in favore della coppia della capacità di adottare si prevede che l'adozione possa essere consentita, valutando il primario interesse del minore, anche da parte di persone non coniugate o separate che abbiano compiuto trent'anni, quando ricorrano essenziali circostanze favorevoli e risulti al tribunale la particolare idoneità del richiedente all'educazione e all'istruzione oltre che la sua capacità di mantenimento.

Quindi in questo caso ben può il tribunale individuare anche un singolo soggetto, migliore in astratto di tante coppie e comunque idoneo a crescere un « figlio ».

Del resto già il vigente articolo 44, alle lettere a) e c) del primo comma, prevede l'adozione da parte del non coniugato, così come l'articolo 25, quarto e quinto comma, disciplina l'adozione nei confronti di un solo soggetto, quando il coniuge sia morto o si sia separato. Con la previsione legislativa che si vuole introdurre, rigorosamente limitata in funzione del *favor minoris*, si intende allargare la rosa dei soggetti, tra i quali lo Stato può scegliere per offrire al minore abbandonato la miglior cura parentale possibile. La presunzione di maternità che per la coppia è indicata nei tre anni di unione coniugale, per i singoli o separati è indicata nell'età minima di trenta anni (articolo 6).

F) Ai fini della rilevanza dello stato di « abbandono » che è il presupposto per l'applicazione della normativa sull'adozione, riteniamo che l'attuale formulazione normativa sia troppo generica, facendo riferimento a minori privi di assistenza morale e materiale, e che pertanto si presti a eccessiva discrezionalità e a distorta applicazione.

Proponiamo pertanto una diversa formulazione che si riferisce a « comportamenti volontari anche omissivi che abbiano determinato una situazione di man-

cata assistenza sia sotto il profilo affettivo che sotto quello materiale ».

Infine l'esimente della forza maggiore deve avere valore non solo in caso di sua temporaneità, ma quando non sia di carattere permanente: ciò in relazione alla gravità e definitività del provvedimento adottivo, che va pronunciato soltanto di fronte a situazioni altrettanto gravi e definitive (articolo 7).

G) Gli articoli 8, 15 e 16 propongono di abrogare la pena accessoria della inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare, nel caso di omissione della segnalazione al tribunale da parte di chi ha accolto stabilmente un minore per un periodo superiore ai sei mesi, e nel caso di condanna di chi ha accolto un minore, italiano o straniero, in illecito affidamento con carattere di definitività, dietro consegna o promessa di denaro o di altra utilità.

Con questa proposta si tende a scindere le responsabilità penali dalle conseguenze di tale illecito comportamento nei confronti del minore.

H) L'articolo 9 prevede che nel caso di minore affidato stabilmente dai genitori a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore ai sei mesi e rispetto al quale non sia stata effettuata la dovuta segnalazione e nel caso di minore affidato illecitamente a terzi con carattere di definitività, spetti al giudice competente effettuare gli opportuni accertamenti sulla situazione in cui si trova il minore.

Il tribunale dovrà tenere in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psicofisico del minore, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto. Il tribunale dovrà quindi assumere gli opportuni provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, confermando il suo inserimento nell'ambiente che lo ha accolto, se il caso lo richiede, e se sussistono le condizioni volute dalla legge anche in riferimento all'idoneità di chi lo ha accolto ad ottenere affidamenti familiari e adottivi (articolo 10).

L'articolo 14 prevede un'analogia procedura nel caso di illecito affidamento con carattere di definitività di minore straniero.

Infine, l'articolo 17 consente al tribunale di accogliere la domanda di affidamento da parte di chi ha effettuato un falso riconoscimento di figlio naturale, qualora lo ritenga opportuno nell'esclusivo interesse del minore.

1) Gli articoli 11, 12, 13 e 18 rispondono all'esigenza di tutelare, fin dai primi atti del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, i diritti dei genitori naturali e dei parenti del minore (o meglio, tendono a realizzare il diritto del minore

proclamato dall'articolo 1 della stessa legge di vivere nell'ambito della propria famiglia).

I genitori, o in mancanza gli altri parenti, dovranno partecipare a tutti gli atti attraverso un difensore e, qualora ne ricorrano i presupposti, beneficiare del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

Il completo rispetto del contraddittorio sin dai primi atti comporta l'eliminazione del procedimento di opposizione, rimanendo le usuali impugnazioni in appello e Cassazione.

In quest'ultima ipotesi è previsto il termine usuale di sessanta giorni (articoli 11, 12, 13 e 18).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle leggi speciali.

2. Qualora l'ambiente familiare sia temporaneamente non idoneo a fornire al minore l'assistenza necessaria, l'ente locale interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che ostacolano l'assistenza al minore.

3. Il nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 ha diritto di priorità nell'assegnazione e attribuzione di alloggi da parte di enti pubblici o privati.

4. Nel caso di famiglie monoparentali il genitore convivente con il minore ha diritto all'accesso al lavoro alle condizioni agevolate previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. Finché permanga lo stato di bisogno del nucleo familiare, l'ente locale eroga sussidi economici e assistenza domiciliare anche specialistica ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Qualora, nonostante gli interventi di cui all'articolo 1, il minore risulti ugualmente privo, in via temporanea, della necessaria assistenza da parte del suo nucleo familiare, può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. L'affidamento comporta l'improcedibilità della domanda di adozione eventualmente presentata.

3. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi esclusivamente nell'ambito della regione nella quale il minore risulta essere residente ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 della citata legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato per iscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori o chi esercita la potestà sul minore e il pubblico ministero.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare potranno mantenere i rapporti con il minore. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2.

4. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

5. Trascorso il periodo di durata previsto, oppure quando la prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, l'autorità che ha emesso il provvedimento riesamina la situazione, sentiti i genitori e chi eventualmente eserciti la potestà sul minore nonché il servizio locale, al fine di pronunciare la proroga dell'affidamento o un diverso affidamento in relazione alla temporaneità dell'impedimento della famiglia.

6. I provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere notificati ai genitori e sono impugnabili dinanzi alla sezione minori della corte d'appello ».

ART. 4.

1. All'articolo 5 della citata legge n. 184 del 1983 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Al momento dell'affidamento del minore a terzi o ad un istituto, ciascun genitore deve essere informato personalmente in ordine alle linee essenziali della presente legge, deve essere esortato a mantenere frequenti contatti e un significativo rapporto con il figlio con l'avvertimento che in difetto potranno applicarsi le norme sull'adozione. Tali compiti spettano all'assistente sociale indicato nel provvedimento di affidamento.

In caso di contrasto fra i genitori e gli affidatari in ordine ai rapporti fra il minore e la sua famiglia, ogni interessato può rivolgersi al giudice tutelare che adotta i provvedimenti necessari ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 5 della citata legge n. 184 del 1983, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Le regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali, al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, redigono un programma annuale di informazione sull'istituto dell'affidamento familiare e promuovono corsi e incontri rivolti sia agli opera-

tori del settore sia alle persone interessate, al fine di approfondire le questioni relative all'affidamento familiare ».

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 184 del 1983, è inserito il seguente:

« L'adozione, inoltre, può essere anche consentita a persone non coniugate o separate, che abbiano compiuto i trenta anni, quando ricorrano essenziali circostanze favorevoli e risulti al tribunale la particolare idoneità del richiedente all'educazione e all'istruzione oltre che la sua adeguata capacità di mantenimento ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori nei cui confronti siano stati commessi da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi comportamenti volontari anche omissivi che abbiano determinato una situazione di mancata assistenza sia sotto il profilo affettivo che sotto quello materiale, purché non dovuta a causa di forza maggiore di carattere non permanente ».

ART. 8.

1. L'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 9 della citata legge n. 184 del 1983 è abrogato.

ART. 9.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 184 del 1983, è inserito il seguente:

« Il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore sia stato dai genitori

affidato stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore a sei mesi e non sia stata effettuata la dovuta segnalazione e nel caso di minore illecitamente affidato a terzi con carattere di definitività, accerta la situazione in cui si trova lo stesso minore, tenendo in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psico-fisico del minore, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto. Il tribunale può, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento proposta da coloro che lo avevano illecitamente accolto, purché sussistano le condizioni volute dalla presente legge, anche in riferimento alla idoneità di questi ad ottenere affidamenti familiari e adottivi ».

ART. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, qualora accerti una situazione di abbandono del minore da parte dei genitori, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dell'inserimento del minore nell'ambiente che lo ha accolto rechi a questi un pregiudizio o non sia possibile, per la inidoneità di chi ha accolto il minore ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 10 della citata legge n. 184 del 1983 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis — 1. All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista

lo stato di abbandono, devono essere subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado, i quali devono partecipare, attraverso un loro difensore, a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie.

2. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo è nominato d'ufficio dal tribunale per i minorenni ».

ART. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentiti i genitori, i parenti entro il quarto grado e i loro difensori, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona a cui è affidato, il tutore ove esista, nonché il minore che abbia compiuto i 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore. Devono inoltre essere sentite le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, il tribunale decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro i 15 giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, ai genitori o ai parenti entro il quarto grado e al curatore speciale del minore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17 ».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 184 del 1983 è abrogato.

ART. 13.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della citata legge n. 184 del 1983 sono abrogati.

2. Il quarto comma dell'articolo 17 della citata legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

« Avverso la sentenza che pronuncia lo stato di adottabilità il pubblico ministero, i genitori, i parenti entro il quarto grado o il curatore del minore possono, con ricorso, proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel secondo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagini opportune, decide nei modi stabiliti nel citato secondo comma dell'articolo 15 ».

3. Nell'ultimo comma dell'articolo 17 della citata legge n. 184 del 1983 le parole: « entro 30 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 36 della citata legge n. 184 del 1983, è inserito il seguente:

« ART. 36-bis. — 1. Il tribunale per i minorenni, accertata la situazione in cui si trova uno straniero minore di età nel caso in cui questi sia stato accolto da terzi in illecito affidamento con carattere di definitività, assume gli opportuni provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, tenendo in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psico-fisico del minore, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto.

2. Il tribunale può, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento di coloro che lo hanno accolto, purché sussistano le condizioni richieste dalla presente legge ».

ART. 15.

1. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 71 della citata legge n. 184 del 1983 è abrogato.

ART. 16.

1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 72 della citata legge n. 184 del 1983 è abrogato.

ART. 17.

1. All'articolo 74 della citata legge n. 184 del 1983, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il tribunale per i minorenni, a seguito della sentenza che dichiara la nullità del riconoscimento, può, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento di chi ha effettuato il falso riconoscimento e del coniuge, purché sussistano le condizioni previste dalla presente legge ».

ART. 18.

1. L'articolo 75 della citata legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

« ART. 75 — 1. — Nelle procedure previste nella presente legge e in quelle di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile è obbligatoria l'assistenza legale per i genitori del minore, a pena di nullità.

2. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle suddette procedure sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

3. Nelle procedure indicate nel comma 1 è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti secondo i termini previsti nella legge 30 luglio 1990, n. 217 ».